

BREVE COMMENTO SULLA DENEGATA IPOTESI DI RISARCIMENTO DANNI DA EPATITE C

○○○***○○○

Le verità consacrate nelle sentenze dei Tribunali della nostra Repubblica devono essere applicate e poste in esecuzione, quale che esse siano; ciò costituisce il fondamento irrinunciabile di una società civile e democratica. Tuttavia vi sono sentenze che appaiono manifestamente inique, non solo per il contrasto con il sentire sociale, ma anche sotto un profilo squisitamente giuridico-formale. Alcune di esse, infatti, confligge con le elementari regole della logica e si appalesa stridente con i generali criteri ermeneutici che costituiscono gli ordinari strumenti per la risoluzione di casi concreti. A titolo esemplificativo non si possono non citare le sentenze di primo grado - per altro diametralmente opposte fra loro - culminate con una pronuncia del 2005 a Sezioni Unite della Suprema Corte, che ha definitivamente posto fine alla vertenza giudiziale promossa per l'ottenimento del risarcimento danni per tutti coloro che risultino affetti da Epatite C a seguito di emotrasfusioni e/o emoderivati, Molto succintamente: la legge 210/92 stabilisce che laddove un soggetto sia stato affetto dalla patologia infettiva dell'Epatite C a seguito di emotrasfusioni od emoderivati ha diritto, a secondo della gravità dell'infezione, ad un emolumento a carattere indennitario. L'accertamento del nesso di causalità succennato è demandato ad una Commissione Militare composta da qualificati sanitari in forza al Ministero della Difesa, quasi a voler rendere più rigorosa e meno "manovrabile" tale giudizio. Da tale riconoscimento discende un piccolo ma apprezzabile assegno indennitario di importo non inferiore a 500,00 euro mensili. Tale disposizione legislativa assolve quindi ad una funzione c. d. assistenzialistica che nulla a che fare con le categorie del danno biologico e, di conseguenza, con il più vasto *genius* del risarcimento del danno. Forti del riconosciuto accertamento promanante le solerti Commissioni Militari, gli sfortunati attori provvedevano, con il patrocinio di un legale, a proporre domanda notificando atto di citazione al Ministero della Salute/Sanità al fine di vedersi riconosciuto il risarcimento del danno; le prime sentenze dei vari Tribunali Italiani non trovano un punto in comune, ossia si atteggiavano in modo estremo accogliendo integralmente o rigettando in toto. Le avvocature Distrettuali di Stato, consapevoli della richiesta di un risarcimento danni che assumerebbe dimensioni faraoniche se solo venissero accolte, imbandiscono copiose argomentazioni di tutto rispetto, anche se non condivisibili, arrivando sin'anche a destituire di ogni valore scientifico l'accertamento operato dalle surriferite Commissioni perché fatte frettolosamente e sommariamente, pur di ostacolare un risarcimento di Stato dalle proporzioni da tracollo finanziario.

Successivamente, quasi fosse un manna al contrario, la Comunità Scientifica Internazionale “scopre” (*contradictio in terminis!*) l’elemento principale posto a base delle nutrite memorie dell’Avvocatura, la quale a questo punto, senza per nulla arrovellarsi, ha la chiave per denegare qualsivoglia pretesa di risarcimento: la Comunità Scientifica Mondiale prima del 1988 non conosceva l’epatite C, pertanto, in forza di tale assioma scientifico nulla può essere rimproverato allo Stato a titolo di negligenza, imprudenza ed imperizia. Indi, una sottile linea di confine tra patologie infettive ossia le altre forme di epatite, non bene individuata, ha fatto sì che centinaia di migliaia di richieste di risarcimento danni venissero cancellate dalle mappe del danno biologico, in virtù della mancata conoscenza scientifica che si è, invece, affacciata allo scibile della comunità mondiale solo dal 1988 in poi. Ciò sopra dedotto, sarebbe forse più dignitoso far assurgere la legge 210/92 per come modificata ed integrata nel 1998 al rango di un parziale risarcimento danni, non foss’altro che per rendere la beffa del rigetto, che ha tutto il sapore di una direttiva politico-contabile, meno gravosa.

S.Giovanni in Fiore/Cosenza lì 02.05.2008

avv. Spiro Nicastrò